

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2294/83 DELLA COMMISSIONE**

del 10 agosto 1983

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori di polietilene, della sottovoce 39.07 B V ex d) della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per i sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori di polietilene, della sottovoce 39.07 B V ex d) della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 5 613 000 ECU; che in data 9 agosto 1983 l'importazione nella Comunità dei suddetti

prodotti originari di Singapore ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei confronti di Singapore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 14 agosto 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/72 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Singapore:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.07 B V ex d) (codice Nimexe 39.07-53)	Sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori, di polietilene

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.